SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 197**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto universitario orientale di Napoli

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. **510.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà.

Art. 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università mediante contrattazione collettiva a livello di singolo ateneo con le rappresentanze sindacali indicate dai soggetti interessati.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione o di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

Art. 9.

1. Del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'università fanno parte rappresentanti degli studenti in misura non inferiore ad un decimo del numero complessivo dei componenti di ciascun organo; tali rappresentanti sono eletti dagli studenti dell'ateneo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità indicate con decreto del rettore.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata.

3. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478.

5. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Il Ministo dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare lo svolgimento delle riunioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

1. Per soddisfare peculiarie esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 12.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato.

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0548

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1994.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:

l'art. 2, comma 2, secondo cui la tabella di cui all'allegato *A* al predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi/giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

l'art. 2, comma 3, secondo cui i sindaci dei comuni comunque non indicati nell'allegato *A* citato adottano con proprio provvedimento i gradi/giorno con la metodologia e la procedura ivi previste e ne danno comunicazione ai fini delle successive modifiche dell'allegato *A*;

Viste le osservazioni formulate dalla provincia autonoma di Trento con nota n. 4/9 del 12 gennaio 1994, circa l'esistenza di alcune inesattezze o incongruenze nella individuazione dei gradi/giorno per alcuni dei comuni di quella provincia;

Vista la comunicazione n. 5901 del 6 dicembre 1993 del sindaco del comune di Castiadas, non indicato nel predetto allegato *A*, circa la determinazione dei gradi/giorno da riferirsi al proprio territorio comunale;

Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero con nota n. 640037 del 24 maggio 1994 ad alcuni comuni di nuova istituzione non indicati nel predetto allegato *A*;

Considerato che al comune di Maniace era stata erroneamente attribuita un'altitudine di 695 m;

Viste le valutazioni tecniche comunicate dall'ENEA rispettivamente con nota n. 10/94 dell'8 marzo 1994, con nota n. 1/94 del 18 gennaio 1994 e con nota n. 19/95 del 20 giugno 1994;

Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero al comune di Maniace con nota n. 640070 del 7 luglio 1994;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi/giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è integrata con le indicazioni relative ai seguenti comuni, da inserire nella tabella in ordine alfabetico all'interno dell'elenco relativo alla provincia di appartenenza:

pr Provincia	z Zona climatica	gr-g Gradi giorno	alt Altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri)	Comune
SA	C	1118	60	Bellizzi
RM	D	1620	147	Boville
NU	B	822	49	Cardedu
CA	C	921	60	Castiadas
CA	C	934	7	Elmas
SS	D	1507	457	Erula
RM	C	1240	1	Fiumicino
NU	E	2200	884	Lodine
NA	C	1273	175	Massa di Somma
CA	C	989	2	Monserrato
CA	B	844	66	Piscinas
CT	D	1879	830	Ragalna
RM	C	1908	312	San Cesareo
TA	C	1159	139	Statte
SS	C	937	9	Stintino
ME	B	654	10	Torrenova
TR	E	2580	131	Avio
CT	D	1693	787	Maniace
TR	E	2835	227	Mezzolombardo
TR	E	2276	85	Nago-Torbole
TR	E	2888	251	Rovere della Luna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5559

DECRETO 6 agosto 1994.

Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visti in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:

l'art. 5, comma 2, l'art. 8, comma 3, l'art. 11, comma 14 e l'allegato *B*, secondo cui le normative UNI ivi previste sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i trenta giorni successivi alla loro pubblicazione da parte dell'UNi;

l'art. 12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del predetto decreto di recepimento delle normative UNI e, in ogni caso, dal 1° agosto 1994;

l'art. 8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo art. 8 può essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative comunicazioni affettuate a questo Ministero;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle predette norme tecniche UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

UNI 10344 - «Riscaldamento degli edifici - calcolo del fabbisogno di energia», attuativa dell'art. 8, comma 3;

UNI 10348 - «Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi di riscaldamento - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 5, comma 2;

UNI 10376 - «Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici», attuativa dell'allegato *B*;

UNI 10379 - «Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 8, comma 3;

UNI 10389 - «Generatori di calore - misurazione in opera del rendimento di combustione», attuativa dell'art. 11, comma 14;

2. Sono altresì recepite le seguenti normative tecniche pubblicate dall'UNI, in quanto strumentali all'applicazione delle norme UNI 10344 e UNI 10379 e quindi attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

UNI 10345 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati - metodo di calcolo»;

UNI 10346 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo»;

UNI 10347 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - metodo di calcolo»;

UNI 10349 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici»;

UNI 10351 - «Materiali da costruzione - valori della conduttività termica e permeabilità al vapore»;

UNI 10355 - «Murature e solai - valori della resistenza termica e metodi di calcolo».

Art. 2.

1. Nella formula del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui all'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore del simbolo Cd è così rettificato:

«Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m^3 °C, come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI.

94A5560

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

nei giorni dal 3 al 9 gennaio 1994: direzione regionale delle entrate per la Campania per le difficoltà connesse all'attivazione dell'ufficio stesso;

in data 1° aprile 1994: ufficio del registro di La Spezia a causa della partecipazione di gran parte del personale ad una selezione, interna al Ministero delle finanze, di personale da adibire alle aree informatiche, svoltasi in quel giorno;

in data 2 maggio 1994: ufficio del registro di Volterra per l'incendio di una stufa a kerosene;

in data 7 maggio 1994: direzione regionale delle entrate per la Toscana sezione staccata di Pisa - per disinfestazione dei locali;

in data 19 maggio 1994: ufficio del registro di Cassino per motivi di sicurezza in relazione alla visita nella città del Presidente della Repubblica;

in data 21 maggio 1994: direzione regionale delle entrate per il Veneto - sezione staccata di Padova - per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contributi;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEI GIORNI DAL 3 AL 9 GENNAIO 1994

Regione Campania:

direzione regionale delle entrate.

IN DATA 1° APRILE 1994

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia.

IN DATA 2 MAGGIO 1994

Regione Toscana:

ufficio del registro di Volterra.

IN DATA 7 MAGGIO 1994

Regione Toscana:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Pisa.

IN DATA 19 MAGGIO 1994

Regione Lazio:

ufficio del registro di Cassino.

IN DATA 21 MAGGIO 1994

Regione Veneto:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A5562

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° giugno 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Marisa Bedoni, on. Salvatore Cicu, sen. Giovanni Mongiello e on. Antonio Rastrelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 16, foglio n. 175, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dipendenti della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18, foglio n. 225, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente la «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni e di altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale gli onorevoli:

1) Marisa Bedoni, senatore della Repubblica;

2) Salvatore Cicu, deputato al Parlamento;

3) Giovanni Mongiello, senatore della Repubblica;

4) Antonio Rastrelli, deputato al Parlamento,

sono stati nominati sottosegretari di Stato al Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento è adottato nella salvaguardia delle disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo un programma stabilito dal Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine peraltro di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificamente:

per seguire in seno alla commissione Affari costituzionli del Senato i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on. Giovanni Mongiello;

per seguire in seno alla commissione Lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on. Antonio Rastrelli;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, il sen. Giovanni Mongiello;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Salvatore Cicu;

per seguire in seno alla commissione bilancio del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, la sen. Marisa Bedoni;

per seguire in seno alla commissione bilancio della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Antonio Rastrelli;

per seguire in seno alle commissioni del Senato, competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali, la sen. Marisa Bedoni;

per seguire in seno alle commissioni della Camera, competenti in materia, i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali, l'on. Salvatore Cicu;

per seguire in seno alle commissioni del Senato, competenti in materia, la finanza regionale e locale, il sen. Giovanni Mongiello;

per seguire in seno alle commissioni della Camera, competenti per materia, la finanza regionale e locale l'on. Antonio Rastrelli;

per seguire in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, la sen. Marisa Bedoni;

per seguire in seno alla Commissione finanze della Camera i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Antonio Rastrelli;

per seguire in seno alle competenti Commissioni del Senato i provvedimenti riguardanti materie di competenza del Tesoro, la sen. Marisa Bedoni;

per seguire in seno alle competenti Commissioni della Camera i provvedimenti riguardanti materie di competenza del Tesoro, l'on. Salvatore Cicu.

3. La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

4. Salvo quanto sopra stabilito per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 3.

1. Gli onorevoli Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, di competenza del Ministro:

Onorevole Sottosegretario Marisa Bedoni:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente: all'Ispettorato generale enti disciolti (I.G.E.D.);

2) Alla Direzione generale del tesoro relativamente:

a) al servizio IV, divisioni, I, II, III, IV, V, VIII e IX;

b) al servizio V.

Onorevole Sottosegretario Salvatore Cicu:

1) Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

a) all'Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi (I.G.A.G.);

b) all'Ispettorato per gli ordinamenti del personale (I.G.O.P.);

c) all'Ispettorato generale di finanza (I.G.F.);

2) Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, con esclusione dei rapporti con l'autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.

Onorevole Sottosegretario Giovanni Mongiello:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale della finanza del settore pubblico allargato (IGESPA);

b) all'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione (I.C.S.S.M.);

2) Provveditorato generale dello Stato;

3) Direzione generale dei servizi periferici relativamente ai rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4) Direzione generale servizi vari e pensioni di guerra compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione di ricorsi gerarchici, ai sensi dell'art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il sen. Giovanni Mongiello è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

Onorevole sottosegretario Antonio Rastrelli:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale del bilancio (I.G.B.);

b) all'Ispettorato generale degli affari economici (I.G.A.E.);

c) all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.F.O.R.).

L'on. Antonio Rastrelli è altresì delegato a partecipare alle riunioni comunitarie in materia di bilancio dell'U.E.

2. In caso di assenza o di impedimento di un Sottosegretario gli atti delegati alla sua competenza possono essere firmati da uno degli altri Sottosegretari.

3. Relativamente alle materie non contemplate dal presente atto e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, resta ferma la facoltà del Ministro di disporre delega per singoli casi, nei riguardi, di norma, del Sottosegretario titolare di delega nella materia maggiormente affine.

Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e dei servizi autonomi, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero del tesoro, nonché le nomine e le designazioni previste da disposizioni legislative di rappresentanti del Ministero in senso ad enti, società, collegi, commissioni o comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quello per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza;

e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono la risoluzione di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra amministrazioni del Ministero del tesoro;

f) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

g) le comunicazioni al Consiglio di Stato per richiederne il parere, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1992;

i) i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte degli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1991.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1994
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 17

94A5563

DECRETO 28 luglio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine;

Vista la delibera del 27 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 24

(Omissis).

Comma 3 Gli amministratori in carica all'atto di approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle presenti modifiche assumono di diritto la qualità di soci della Fondazione.

94A5564

DECRETO 28 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Vista la delibera del 1° luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 10 e 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 10.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci;

la nomina e la revoca del segretario generale;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di beni mobili.

(Omissis).

Art. 13.

Indennità di carica e rimborsi spese

(Omissis).

Comma 2. La misura dei compensi annui e *delle medaglie* di presenza e determinata *dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei sindaci.*

(Omissis).

94A5565

DECRETO 28 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo;

Vista la delibera presidenziale del 30 giugno 1994 con la quale sono state approvate le modifiche dell'intestazione del titolo IX e dell'art. 21 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'intestazione del titolo IX e dell'art. 21 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 22 dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21.

1. Gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa applicabile alla Fondazione in quanto partecipante al capitale di enti creditizi. Ad essi si applicano le prescrizioni eventualmente dettate dalle leggi in ordine alla proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo.

2. Non possono far parte del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;

b) i membri delle assemblee regionali e dei consigli delle province e dei comuni, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri;

c) gli amministratori ed i sindaci della Sicilcassa S.p.a. e delle società ed enti che con essa eventualmente compongano il gruppo creditizio, nonché gli amministratori, i sindaci e i dipendenti in servizio di ogni altro ente creditizio o finanziario;

d) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio o del collegio sindacale;

e) i dipendenti in servizio o in quiescenza della Fondazione;

f) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio della Fondazione.

3. Ove una delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma sussista al momento della nomina ovvero sopravvenga nel corso del mandato, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione e, in ogni caso, il presidente della Fondazione inviterà tempestivamente il medesimo, con lettera raccomandata, a rimuovere la situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla data di tale lettera. Si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica, chi non provveda a far cessare la situazione di incompatibilità entro il predetto termine.

94A5566

DECRETO 28 luglio 1994.

Approvazione delle delibere di fusione della Fondazione Banca del Monte di Lugo e della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo e delle relative modificazioni statutarie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decrto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche degli statuti degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo», con sede in Lugo;

Visto lo statuto della «Fondazione Banca del Monte di Lugo», con sede in Lugo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo» in data 14 dicembre 1993, 8 marzo 1994 e 24 marzo 1994, con parere favorevole dell'assemblea dei soci in data 24 marzo 1994, e del consiglio di amministrazione della «Fondazione Banca del Monte di Lugo» in data 20 dicembre 1993 e 14 marzo 1994, inerenti la fusione delle fondazioni «Banca del Monte di Lugo» e «Cassa di risparmio di Lugo»;

Vista la delibera del 24 marzo 1994, con parere favorevole dell'assemblea dei soci nella stessa data, del consiglio di amministrazione della «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo» concernente l'approvazione del nuovo statuto della «Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo» ente riveniente dalla fusione delle «Fondazioni» sopracitate;

Ritenuta l'esistenza di particolare motivi di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Decreta:

Sono approvate le delibere citate nelle premesse con le quali gli organi competenti della «Fondazione Banca del Mone di Lugo» e della «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo» hanno approvato la fusione delle due «Fondazioni» e le relative modifiche statutarie.

La «Fondazione Banca del Monte d Lugo» e la «Fondazione Cassa di risparmio di Lugo» con fuse in un unico ente conferente denominato «Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo», il cui statuto, come sopra approvato, è conforme al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSI DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

Art. 1.

Denominazione, costituzione e sede

La «Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo» — di seguito chiamata Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nonché dal presente statuto.

Essa deriva dalla concentrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell'attività creditizia; costituisce, pertanto, nella sua attuale configurazione, la continuazione di ambedue i citati enti e precisamente:

della Cassa di risparmio di Lugo, fondata il 13 gennaio 1845 con decreto pontificio n. 600717, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia, trasferita alla società conferitaria, con atto n. 9625/1736 del notaio dott. Renato Giganti di Lugo, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreti del Ministro del tesoro n. 436269 del 23 dicembre 1991 e n. 436405 del 27 dicembre 1991;

della Banca del Monte di Lugo — Monte di credito su pegno di 1ª categoria, la cui istituzione, come Monte di pietà di Lugo, venne promossa nel 1541 da padre Maria Andrea da Imola ed ebbe luogo per decisione del comune di Lugo il 31 ottobre 1544, divenendo funzionante dal 28 aprile 1546, dalla quale pure è stata scoperta l'attività creditizia, trasferita alla società conferitaria, con atto n. 11.913/2038 dello stesso notaio Giganti, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca del Monte medesima ed approvato con decreto ministeriale n. 436.108 in data 5 agosto 1992

La Fondazione ha sede in Lugo - Piazza Baracca, 24.

Art. 2.

Scopi ed attività

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonché al territorio nel quale opera la società

conferitaria, la Fondazione persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e beneficienza, fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità, dell'arte e della cultura, conformemente alle esigenze locali e nel rispetto delle disposizioni di legge.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria delle aziende bancarie dei due Istituti originari, scorporate con gli atti di cui al precedente art. 1.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria di cui all'art. 1, secondo comma, del presente statuto.

È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché, strumentali al conseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione, con riguardo alle azioni di società bancarie e finanziarie rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 356/1990. Relativamente alle azioni della conferitaria, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 21 di detto decreto.

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse nell'interesse della Fondazione non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione medesima, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla partecipazione globalmente detenuta, nella società conferitaria, dalle fondazioni originarie, nonché dalla partecipazione nella holding alla quale le fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e le attività a suo tempo non conferiti, quelli derivanti dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette fondazioni ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi;

quote di associazione dei soci.

Art. 4.

Proventi e loro destinazione

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 50% dei proventi e delle rendite stesse ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria o della holding partecipata, nonché all'acquisto di azioni delle società medesime e dopo aver detratto le spese di gestione; le rendite di tale riserva, investita nei modi di legge, sono di pertinenza della riserva stessa;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinata alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

Art. 5.

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori;

il segretario generale.

Art. 6.

Soci: requisiti, incompatibilità, decadenza, dimissioni

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attività degli enti medesimi.

Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e la C.C.I.A.A. di Ravenna.

Il numero massimo dei soci è 160; di essi 97 sono di nomina assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12 sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui ai paragrafi *c)* e *d)* dell'art. 7.

Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota di associazione di L. 100.000, il cui importo andrà ad incrementare il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Le quote di associazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di socio, l'importo delle quote va ad incremento della riserva. Il socio che, allo scadere della carica nei termini di legge, venga rieletto o confermato, non dovrà sottoscrivere una nuova quota.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile e indiscussa probità ed onorabilità, da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Non possono essere ammessi in qualità di soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la società conferitaria o verso altre società direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite;

b) coloro che siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la nomina, soci o amministratori di società od enti nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) i dipendenti in servizio dell'ente e della società conferitaria.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite della Fondazione.

I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina; qualora facciano parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, essi restano in carica, anche oltre detto termine, fino al compimento del mandato in corso.

I soci scaduti possono essere rieletti.

Decadono da soci coloro che:

1) riportino una condanna che menomi la onorabilità, come sopra precisata e coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione;

2) vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dalle lettere *a), b)* e *c)* di cui al sesto comma del presente articolo o vi si siano trovati entro i sei mesi precedenti l'approvazione del presente statuto,

3) non siano intervenuti, senza giustificato motivo, e non si siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive.

Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi, in base a provvedimento disciplinare definitivo o la sospensione dai medesimi per un periodo non inferiore a un anno

La decadenza e costatata e dichiarata dal consiglio di amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni

Art 7

Nomina dei soci

La qualità di socio si acquista

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1° marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà sottoscrivere proposte per più di due candidature.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti all'assemblea Saranno nominati soci coloro che, entro i numeri dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi

A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente paragrafo *a)* partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi *b) c)* e *d)*

Le deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, à sensi dell'art 9, ultimo comma, potranno essere conferite esclusivamente ad altri soci assembleari,

b) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, di dodici candidati designati in ragione di quattro ciascuno dai tre soci di diritto comune di Lugo, provincia di Ravenna e C C I A A di Ravenna,

c) con la dichiarazione di nomina da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, di un rappresentante su designazione di ciascuna delle seguenti amministrazioni locali

regione Emilia e Romagna,
comune di Ravenna;
comune di Alfonsine,
comune di Bagnacavallo,
comune di Bagnara,
comune di Castelbolognese,
comune di Conselice;
comune di Cotignola,
comune di Faenza,
comune di Fusignano,
comune di Massalombarda,
comune di S Agata,
comue di Solarolo;

d) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, di un rappresentante su designazione di ciascuno dei seguenti enti, istituzioni ed organizzazioni della provincia di Ravenna

Consorzio di bonifica della Romagna occidentale;
Associazione degli industriali,
Associazione piccole industrie - A P I.,
Confartigianato - F A P A ,
Confederazione nazionale dell'artigianato - C N A ,
Associazione agricoltori.
Confederazione italiana coltivatori;
Federazione coltivatori diretti,
Associazione commercianti - ASCOM,
Federazione esercenti e commercianti - Confesercenti,
Lega provinciale delle cooperative;
Unione provinciale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane,
Ordine degli architetti,
Ordine degli ingegneri,
Ordine degli avvocati e procuratori,
Ordine dei dottori commercialisti,
Ordine dei farmacisti,
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri,
Ordine dei dottori agronomi,
Collegio dei periti agrari;
Collegio dei geometri,
Collegio dei ragionieri,
Consiglio notarile,

nonché dei seguenti enti ed organizzazioni

unità sanitaria locale n 36 - Lugo,
università degli studi di Bologna;
diocesi di Imola,
diocesi di Faenza,
diocesi di Ravenna,
distretto scolastico di Lugo;
associazione per lo sviluppo della cultura - Lugo;
società amici dell'arte di Lugo;
istituto oncologico romagnolo;
associazione volontari italiani sangue - Associazione donatori sangue (AVIS - ADS) - sezione comunale di Lugo;
croce rossa italiana - delegazione di Lugo

L'Università degli studi di Bologna designerà socio della Fondazione una persona scelta preferibilmente fra quelle in attività presso la sede di Ravenna.

La nomina di soci, di cui ai precedenti paragrafi *b) c)* e *d)*, negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti ed organizzazioni che li hanno designati, salvo che per i tre enti soci di diritto

Ogni anno, entro il 15 maggio, il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi *a), b), c)* e *d)* del presente articolo, delibera sulla proposta da sottoporre all'assemblea per la copertura dei posti di cui al paragrafo *a)* ed invita gli enti, le amministrazioni e le organizzazioni, di cui ai paragrafi *b), c)* e *d)*, a designare le persone da proporre a socio.

Le designazioni corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione, rispettivamente entro il mese di febbraio ed il mese di agosto di ogni anno, in riferimento ai termini di convocazione dell'assemblea previsti dall'art 21 del presente statuto.

I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

Art. 8.

Assemblea dei soci Poteri

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina dei soci di sua competenza,

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei revisori di sua competenza;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di amministrazione o da almeno 1/3 dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 9.

Assemblea dei soci: convocazione

L'assemblea dei soci deve essere convocata, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, almeno due volte all'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei revisori, 15 giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

Art. 10.

Assemblea dei soci costituzione e presidenza

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno il 30% del numero dei soci.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, paragrafo *a)*, ultimo comma, ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Art. 11.

Assemblea dei soci: deliberazione e verbali delle adunanze

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'assemblea; quando si proceda a votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Per le votazioni si procede, di norma, con voto palese, mentre quelle relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione e, in ogni caso, quelle riguardanti persone, si effettuano sempre a scrutinio segreto.

Per la nomina dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei revisori, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilità dallo Statuto, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio a maggioranza dei votanti.

Alle riunioni dell'Assemblea interviene il segretario generale o, in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.

Gli scrutatori accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il segretario generale, il verbale dell'adunanza.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, scelti fra i soci, di cui uno nominato dal Comune di Lugo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dell'Assemblea, scegliendo fra i soci persone fisiche, con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei votanti; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due ulteriori mandati consecutivi.

Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, il presidente ed il Vice Presidente; essi restano in carica per la durata del loro mandato di amministratori e possono essere confermati.

Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.

I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma, provvederà a dare avviso all'ente cui compete la nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina stessa verrà effettuata dal presidente della fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato.

In materia di responsabilità dei componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del cod. civ.

I consiglieri devono avere piena capacità civile e indiscussa probità ed onorabilità, da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie.

Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del Consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, di tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione. convocazione

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi. a mezzo lettera raccomandata, ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica. telefax o in altra forma. con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica o il collegio dei revisori, nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti su cui deliberare.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione riunioni e deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vicepresidente ovvero chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative a nomine od elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione e quelle comunque riguardanti le persone si effettuano sempre a scrutinio segreto e con il voto favorevole di un numero di membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Alle riunioni partecipa il segretario generale o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.

Art 15

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa

Il consiglio, può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i limiti delle delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata alla unità superiore;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della fondazione;

l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore,

la proposta di nominativi da eleggere a soci, da parte della Assemblea,

la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi *b), c)* e *d)* dell'art. 7,

la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Revisori;

la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e la revoca dell'incarico,

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,

l'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore,

l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore,

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti,

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate,

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse,

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio, nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali in attuazione delle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci

Art 16

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari, dei quali riferirà al consiglio nella prima riunione

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione

La firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi

Art 17.

Collegio dei revisori

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori, scelti fra i soci, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 del codice civile

Esso è presieduto dal membro iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, nel caso in cui tale qualifica sia posseduta da più di un membro, da quello più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età

Essi sono nominati, due dall'assemblea dei soci ed uno dalla provincia di Ravenna; di essi, almeno uno dovrà essere scelto fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili Salvo diverse disposizioni di legge, alla scadenza del mandato essi potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso

I revisori devono godere di piena capacità civile e, in analogia a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, articoli 4 e 5 e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, devono essere di indiscussa probità ed onorabilità.

Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali sono firmati dagli intervenuti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione

Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato del revisore nominato dalla provincia di Ravenna, provvederà a dare avviso all'ente per la nuova nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza, la nomina stessa verrà effettuata dal presidente della Fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato

Art. 18.

Cumulo delle cariche

I componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono assumere più di cinque incarichi nel novero delle società partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, e, fra questi incarichi, non più di tre quale presidente, ivi compresi gli incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria ovvero nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 19.

Compensi e rimborsi spese

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è annualmente determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 18, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato, in relazione a tali incarichi, superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo creditizio, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla cassa della Fondazione.

Art. 20.

Segretario generale

Il segretario generale è il capo degli uffici della Fondazione e del personale, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni dell'assemblea ed esercita altresì i poteri speciali previsti dal presente Statuto.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne compie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

La firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando detiene il controllo della società conferitaria, di personale distaccato da quest'ultima o da altre società dalla stessa controllate.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 21.

Esercizio e bilanci

L'esercizio inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le variazioni del bilancio preventivo intervenute nel corso dell'esercizio.

Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base del rendiconto del segretario generale e sentita la relazione del collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 agosto e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette, entro 10 giorni, al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine, i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione a' sensi di legge.

Art. 22.

Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad esser liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte tutte le obbligazioni, il patrimonio netto residuante deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità, a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operavano gli enti originari, nonché di quello ove ha operato la società conferitaria, nel rispetto delle norme del codice civile.

Art. 23.

Norme transitorie

I soci della Cassa di risparmio di Lugo in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità tra gli enti originari e la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente, quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla data di attuazione della concentrazione di cui all'art. 1 del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il principio della incompatibilità di cui all'art. 18.

Analogamente, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lugo, in carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione, fino alla scadenza del mandato in corso, unitamente a due consiglieri, indicati uno dal comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto; al tempo stesso, un membro del collegio dei revisori sarà nominato dalla provincia di Ravenna. Sia i due consiglieri che il revisore sopra indicati, saranno scelti tra gli amministratori e sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilità di cui all'art. 18.

Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo entrano inoltre e far parte dei soci di cui all'art. 7, paragrafo *b)*, all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto dal citato paragrafo *b)* dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli indicati al comma successivo del presente articolo. Pertanto, all'atto della concentrazione, saranno designati due soci dal comune di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, ferma restando la qualifica di Socio di diritto spettante ai predetti enti. Quanto sopra anche nel caso in cui venisse a determinarsi il superamento del numero massimo di 160 soci; l'eventuale eccedenza verrà progressivamente riassorbita, attraverso il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare.

Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo che, all'atto della concentrazione, erano già soci della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi dell'art. 7, paragrafo *c)* dello statuto di quest'ultima, passeranno, pertanto, tra i soci di cui al paragrafo *b)*; le organizzazioni che avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere a nuove designazioni, nel rispetto del presente statuto.

Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per attuare il dettato dell'art. 7 paragrafo *b)*, del presente statuto, i posti che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci previsti dal paragrafo stesso, saranno attribuiti, nell'ordine, il primo alla provincia di Ravenna, il secondo alla C.C.I.A.A. di Ravenna ed il terno al comune

di Lugo, fino al completamento del numero di quattro soci designati da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti soci in carica

La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto è operativa a' sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243 265, e troverà applicazione nei termini previsti dal decreto medesimo.

In fase di prima applicazione del presente statuto, il direttore generale della Società bancaria conferitaria ricoprirà la carica di Segretario generale della Fondazione.

Art. 24.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, il primo esercizio della Fondazione terminerà il 31 agosto 1994 e il relativo bilancio di previsione sarà costituito dal consolidamento dei bilanci delle fondazioni originarie, relativi all'esercizio in corso all'atto della concentrazione.

L'eventuale avanzo che si potrà determinare per effetto delle economie derivanti dalla fusione sarà destinato a' sensi di statuto

94A5567

DECRETO 2 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Vista la delibera del 26 aprile 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8, 11, 17 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 8, 11, 17 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 8.

Comma 1. L'Assemblea dei soci delibera:

(Omissis),

i) *sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché sulla misura della medaglia di presenza;*

l) *sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione,*

m) *sulla destinazione dell'avanzo di esercizio proposta dal consiglio di amministrazione,*

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 2. *I Consiglieri* durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di un mandato.

Comma 3. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, *e comunque nel rispetto della normativa vigente.*

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 2. *Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella Carispaq - Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a. e nelle società od enti che con essa dovessero comporre un gruppo creditizio.*

Art. 18.

Comma 1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo *fisso in rapporto alle funzioni svolte* e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Comma 2. La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata *dall'assemblea dei soci.*

(Omissis).

94A5568

DECRETO 2 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Vista la delibera del 1° luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6, 8, 11, 14, 16 e 18, nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 23 (Norma transitoria) nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 8, 11, 14, 16 e 18, nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 23 (Norma transitoria) nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Perugia, la Fondazione *opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti d'intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale opera* preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo *altresì* le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Comma 3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed *i requisiti di onorabilità, previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche,* e devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal Consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 8.

Comma 1. L'assemblea dei soci delibera:

(Omissis);

sulla elezione *del presidente, del vice presidente e dei consiglieri;*

sulla elezione dei sindaci;

sulla misura delle indennità di carica e della medaglia di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 2. *Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica quattro anni* e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte.

Comma 3. *I componenti il consiglio, giunti alla naturale scadenza del mandato, rimangono nel loro ufficio fino alla prossima assemblea.*

Comma 4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa diversa dalla precedente, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Comma 5. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti *di onorabilità, previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche,* e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

Comma 4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

la costituzione di commissioni consultive... *(Omissis);*

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

Comma 2. I sindaci sono nominati secondo le leggi vigenti; di essi due devono essere scelti fra gli iscritti *nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito,* nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Comma 3. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati; *essi debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

Comma 4. Il sindaco più anziano in carica fra quelli iscritti nel *registro dei revisori contabili o nel* ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

Comma 5. La carica di sindaco è incompatibile con la corrispondente carica o con cariche di amministrazione... *(Omissis).*

Art. 18.

Comma 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

Comma 2. Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Comma 3 Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Comma 4 Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e/o di controllo . *(Omissis).*

Art 23

(Norma transitoria)

Comma unico Il presidente ed il vice presidente attualmente in carica rimangono ciascuno nel proprio incarico fino alla scadenza dei rispettivi mandati

94A5569

DECRETO 2 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Vista la delibera del 4 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 13 e 18, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 8, 13, e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 8.

(Omissis).

Comma 6 Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro

Comma 7. Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti il consiglio di amministrazione possono ricoprire altri incarichi in organi amministrativi o sindacali di società od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, senza superare il numero di quattro.

Art. 13

(Omissis)

Comma 8 Ai componenti il collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 de decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Comma 9 Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti il collegio sindacale possono ricoprire altri incarichi in organi amministrativi o sindacali di società od enti partecipanti direttamente od indirettamente dalla Fondazione, senza superare il numero di quattro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

(Omissis).

Comma 3. In attuazione della norma di cui al comma 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data del 1° giugno 1994, la disposizione dell'art. 8, comma 6 del presente statuto si applica successivamente a tale data e diventa operante allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, in relazione al processo di aggregazione in atto già deliberato dalla società conferitaria con altre imprese bancarie.

Comma 4 Fatta salva la norma di ci cui al precedente comma 3, il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa nonché fino a quella successiva consentita dalle norme di legge

94A5570

DECRETO 2 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 13 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21 e 22 (norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21 e 22 (norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Terni e Narni, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, *attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento,* preminentemente, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

Comma 4. Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società... *(Omissis).*

Comma 5. La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite del dieci per cento del valore del patrimonio... *(Omissis).*

Art. 6.

(Omissis).

Comma 5. I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità *e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche* e devono dare o devono aver dato personali contributi nel mondo imprenditoriale, in quello della professione o della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 7.

Comma 1. La qualità di socio ordinario si acquista:

(Omissis);

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, nell'ordine, delle seguenti amministrazioni:

(Omissis);

*b*11) regione Umbria n. 1 socio.

Ciascun comune deve individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio; la provincia di Terni e la regione dell'Umbria devono individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nei comuni elencati da *b*1) a *b*9);

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed organismi ed istituzioni:

(Omissis);

*c*6) soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria n. 1 socio;

*c*7) provveditorato agli studi di Terni n. 1 socio;

*c*8) ordine degli architetti n. 2 soci;

(Omissis);

*c*20) ordine dei veterinari n. 2 soci.

La camera di commercio di Terni deve individuare i candidati tra i titolari e i rappresentanti legali delle ditte iscritte al proprio registro; l'ISRIM deve individuare i candidati tra il proprio personale docente; l'Università di Perugia deve individuare i candidati tra il proprio personale docente residente preferibilmente nei comuni elencati da b1) *a* b9) *o comunque residente in Umbria e che svolga la propria attività di insegnamento a Terni; la curia vescovile di Terni deve individuare il candidato tra le persone appartenenti alla curia vescovile medesima; Italia Nostra sezione di Terni deve individuare il candidato tra i propri associati; la soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici deve individuare il candidato tra il proprio personale con qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano per la tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico; il provveditorato agli studi deve individuare il candidato tra il proprio personale appartenente alla categoria dirigenti; gli ordini e collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri iscritti.*

(Omissis).

Art. 8.

Comma 1. L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei revisori;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

la misura dell'indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, nonché la eventuale determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico.

(Omissis).

Art. 9

(Omissis).

Comma 3. L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente *di persona o tramite delega* un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti *di persona o tramite delega* almeno un terzo dei soci in carica.

(Omissis).

Art. 11.

Comma 1 *Il consiglio di amministrazione è composto da 11 consiglieri.*

Comma 2. I consiglieri *eletti* dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Comma 3. *Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica alla scadenza del loro mandato di consigliere.*

Comma 4. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, *nel rispetto delle norme di legge vigenti,* fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Comma 5. I consiglieri *eletti* in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Comma 6. *I componenti il consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche* e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile

(Omissis).

Comma 8. Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere *rieletto* per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza

Art. 14.

(Omissis)

Comma 4. Sono di esclusiva competenza del cônsiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto e la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'elezione del presidente e del vice presidente,

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi deliberati dall'assemblea dei soci, spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori

Art. 16

(Omissis)

Comma 2. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; *di essi almeno uno* deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, *ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti*

(Omissis)

Comma 4. *I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

Comma 5. *Assume la presidenza del collegio il revisore iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo stesso o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.*

(Omissis).

Art. 17.

Comma 1. *Le incompatibilità con altre cariche dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo sono stabilite dalle legge o da provvedimenti assunti dall'Autorità di vigilanza in base alla legge.*

Comma 2. I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 18.

Comma 1. *Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.*

Comma 2. Ai componenti il collegio dei revisori spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni dei revisori.

Comma 3. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Comma 4. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e/o di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione... *(Omissis).*

Art. 21

Comma 1. La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici *derivati dalla applicazione delle disposizioni della legge n. 218/1990,* per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art 22

(Omissis).

Comma 2. In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di socio nella Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

Comma 3. Quando il numero totale dei soci ordinari si sia ridotto a meno di 200, e fino al raggiungimento del rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, secondo alinea, il 50% dei posti che annualmente si renderanno vacanti... *(Omissis)*

(Omissis).

Comma 5. Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data dell'atto *(Omissis).*

Comma 6. *I componenti del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato in corso alla medesima data.*

94A5571

DECRETO 2 agosto 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Vista la delibera del 24 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica concernente l'inserimento del quarto comma nell'art. 17 - Norme transitorie - dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento del quarto comma nell'art. 17 - Norme transitorie - dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 17.

Norme transitorie

(Omissis).

Comma 4. *Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera* e) *dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.*

94A5572

DECRETO 4 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche degli statuti degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la determinazione presidenziale assunta in data 25 luglio 1994 concernente l'inserimento dell'art. 31 nelle disposizioni transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, la modifica dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, concernente l'inserimento dell'art. 31 nelle disposizioni transitorie, riportato nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 31.

Competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci da parte dei presidenti delle province

La competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci, spettante ai presidenti delle province, come previsto dagli articoli 12 comma 1, primo e terzo alinea e 22 comma 2, fino a quando non saranno insediati i nuovi consigli provinciali, eletti a sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, è attribuita ai consigli provinciali costituiti anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

94A5573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo;

Vista la proposta di adeguamento al nuovo ordinamento didattico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e successive modificazioni, deliberata per tale corso di laurea dalle autorità accademiche dell'Istituto;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 21 gennaio 1993 con il quale il Consiglio universitario nazionale ha approvato le suddette deliberazioni, con modifiche;

Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio 1993, con la quale il suddetto consesso ha deliberato di adeguare l'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'omonima facoltà al nuovo ordinamento didattico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e successive modificazioni, lasciando invariato, nell'attesa dell'adeguamento complessivo dello Statuto, l'attuale articolato statutario;

Visto il decreto rettorale 1112 del 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993, con cui è stato conseguentemente adeguato lo statuto;

Vista la delibera in data 23 febbraio 1994 con cui la facoltà di lingue e letterature straniere, rilevata la necessità di adeguare l'ordinamento didattico della Facoltà alle esigenze emerse nella prima fase di concreta applicazione della tabella IX, chiede di modificare l'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lingue e letterature straniere;

Attesa l'urgenza di adeguare l'ordinamento alle effettive attività didattiche e scientifiche della facoltà di lingue e letterature straniere;

Decreta:

L'art. 88 del vigente statuto è così modificato:

Al 7° capoverso sostituire la parola «glottologia;» con: «una di glottologia o linguistica generale;»

Al 10° capoverso sostituire le parole «pedagogia generale;» con: «una di pedagogia generale o di didattica linguistica o di psicolinguistica;».

Napoli, 29 luglio 1994

Il rettore: ROSSI

94A5545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali».

Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1994.

94A5639

Mancata conversione del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994.

94A5432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 marzo 1992, in sostituzione del dott. Giuseppe Guelpa che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 il dott. Guarnieri Bruno Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sviluppo Irsinese - Coop. S.r.l.», con sede in Irsinia (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 aprile 1989, in sostituzione del dott. Giorgio Laudasio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cesare Battisti - Soc coop. a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 maggio 1968, in sostituzione del dott Giuseppe Guelpa, dimissionario

94A5579

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 agosto 1994

Dollaro USA	1563,82
ECU	1938,67
Marco tedesco	1019,90
Franco francese	297,56
Lira sterlina	2430,49
Fiorino olandese	908,51
Franco belga	49,476
Peseta spagnola	12,215
Corona danese	257,80
Lira irlandese	2401,87
Dracma greca	6,721
Escudo portoghese	9,954
Dollaro canadese	1134,85
Yen giapponese	15,897
Franco svizzero	1210,39
Scellino austriaco	144,93
Corona norvegese	231,92
Corona svedese	206,52
Marco finlandese	312.14
Dollaro australiano	1152,07

94A5640

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzanica ad accettare una donazione

Con decreto protocollo n 4925/94, sett II, datato 15 gennaio 1994 del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «L da Vinci» di Mozzanica (Bergamo), è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 6.000.000 da destinarsi all'acquisto di una macchina fotocopiatrice, utile alle esigenze didattiche della scuola stessa.

Offerente· Cassa Rurale ed Artigiana di Mozzanica

94A5575

Autorizzazione alle scuole medie statali «Due Risorgimenti» di Calderara di Reno, «C. Colombo» di S. Giorgio di Piano e «S. Bartolomeo apostolo» di Borgo Tossignano ad accettare alcune donazioni.

Con decreto protocollo n 1239, I sett , sezione 1ª, datato 5 luglio 1993 del prefetto di Bologna, la scuola media statale «Due Risorgimenti» di Calderara di Reno (Bologna), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer IBM tipo 8530021 con tastiera ed elaboratore, del valore di L 800.000.

Offerente ditta Petroni di Calderara di Reno.

Con decreto protocollo n 2161, I sett , sezione 1ª, datato 6 febbraio 1993 del prefetto di Bologna, la scuola media statale «C. Colombo» di San Giorgio di Piano (Bologna), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti copia 7020 e di un impianto stereo marca Inno-Hit CD Sound System Sc 1600 del valore di L. 1 235.000.

Offerente. genitori degli alunni frequentanti le sezioni staccate di Argelato e di Bentivoglio

Con decreto protocollo n 1240, O sett , sezione 1ª, datato 5 luglio 1993 del prefetto di Bologna, la scuola media statale «C. Colombo» di San Giorgio di Piano (Bologna), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un video registratore Domoh VTE 2011 del valore di L. 320.000.

Offerente· genitori degli alunni frequentanti la sezione staccata di Bentivoglio

Con decreto protocollo n 979, I sett., sezione 1ª, datato 27 maggio 1993 del prefetto di Bologna, la scuola media statale «S. Bartolomeo apostolo» di Borgo Tossignano, sezione staccata di Sassoleone, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'apparecchiatura informatica PC compatibile 386/40 Mhz, completa di computer, stampante e video, del valore di L. 3.808.000 I V.A. compresa, da destinare alla sezione staccata di Sassoleone.

Offerente: Cooperativa intersettoriale di Sassoleone.

Con decreto protocollo n. 2162, I sett., sezione 1ª, datato 27 marzo 1993 del prefetto di Bologna, la scuola media statale «S Bartolomeo apostolo» di Borgo Tossignano (Bologna), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'attrezzatura informatica completa (computer CPU 386/33 Mhz-64 Kb cache, stampante panasonic e monitor a colori) del valore complessivo di L. 4.000.000

Offerente: signor Pasquale Sani in memoria del defunto cav. Giovanni Sani

94A5574

Autorizzazione alle scuole medie statali di Incisa Scapaccino e Montegrosso ad accettare alcune donazioni

Con decreto protocollo n. 872, sett. II, datato 11 febbraio 1994 del prefetto di Asti, la scuola media statale di Incisa Scapaccino (Asti), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice, un armadio metallico ed una macchina da scrivere usati, da utilizzare quale sussidio didattico, nello svolgimento dell'attività scolastica e del valore complessivo di L 400.000.

Offerente Cassa di Risparmio di Asti

Con decreto protocollo n. 3466/94, sett II AA , datato 14 aprile 1994 del prefetto di Asti, la scuola media statale di Montegrosso (Asti), è stata autorizzata ad accettare la donazione di due computers del valore di L. 2 044.420, da utilizzare quale sussidio didattico, nello svolgimento dell'attività scolastica.

Offerente un gruppo di genitori degli alunni

94A5576

Autorizzazione alle scuole medie statali di Santo Stefano Magra, «Fontana Formentini» di La Spezia, «E. Fermi» di Monterosso al Mare, «S. Pellico» di La Spezia e «S. D'Acquisto» di Follo ad accettare alcune donazioni.

Con decreto protocollo n 3627, datato 15 aprile 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale di Santo Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare la donazione di L 5.000.000, la cui rendita sarà finalizzata alla concessione di borse di studio per alunni che avranno rivelato particolari attitudini nella musica.

Offerente sig. Biso Enrico, in memoria del proprio figlio, prof Biso Roberto, insegnante della stessa scuola media, deceduto il 6 ottobre 1993.

Con decreto protocollo n. 4855-Sett I/II, datato 28 aprile 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale di Santo Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare un contributo di L. 1.000.000, che sarà utilizzato per finanziare il corso di aggiornamento «Educhiamoci a prevenire: per una ecologia del corpo e della mente» ed offerto dalla Cassa di risparmio di Lucca

Con decreto protocollo n. 15599/I/II, datato 2 febbraio 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale «Fontana Formentini» di La Spezia, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

1) alcuni libri, del valore complessivo di L. 454 000. Offerente: Cassa di risparmio di La Spezia,

2) un volume, del valore di L 19 000 Offerente Casa editrice «La Scuola» di Brescia

Con decreto protocollo n 2323-Sett.I/II, datato 6 aprile 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale «E Fermi» di Monterosso al Mare (La Spezia) è stata autorizzata ad accettare una donazione della somma di L. 4.060.000, disposta dal sig. Moggia Pietro a nome del comitato genitori della scuola media statale «Cinque Terre»

Con decreto protocollo n 5113/I/II, datato 28 aprile 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale «S. Pellico» di La Spezia, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni

1) L. 700 00 donate dalla Cassa di risparmio di La Spezia,

2) L 1 000 000 donate dalla camera di commercio di La Spezia

Le predette somme saranno utilizzate rispettivamente per l'allestimento di un presepe presso il Centro Allende di La Spezia e per l'acquisto di materiale didattico

Con decreto protocollo n. 4856-Sett.I/II, datato 29 aprile 1994, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale «S. D'Acquisto» di Follo (La Spezia) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un forno per ceramica e relativo fornello a gas del valore di L. 520 000 complessiva

Offerente sig Congiusta Antonino

94A5577

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone ad accettare alcune donazioni

Con decreto protocollo n 1216/Sett.I-2.99 29/1, datato 30 aprile 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante MPS 1270 Commodore del valore di L. 390.000.

Offerente. sig.ra Ana Bozzo in rappresentanza dei genitori degli alunni della sede centrale di Pollone.

Con decreto protocollo n 1217/Sett.I-2 99 29/1, datato 2 maggio 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un impianto HI-FI Philips FW 60 del valore di L. 936 530

Offerente sig ra Anna Bozzo in rappresentanza degli alunni della suddetta istituzione scolastica.

Con decreto protocollo n. 1212/Sett.I-2.99.29/1, datato 28 aprile 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Graglia-Merletto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante H.P. Getto Ink del valore di L. 574 640.

Offerente: dott. Morra Antonio, in rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti la sezione staccata di Graglia-Merletto.

Con decreto protocollo n 1210/Sett I-2.99 29/1, datato 1° aprile 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Graglia-Merletto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti copia 8515 del valore di L 6 902 000.

Offerente Cassa di risparmio di Biella

Con decreto protocollo n 1214/Sett.I-2 99 29/1, datato 2 maggio 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Graglia-Merletto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una unità club Ambia Sprinta 2 ed una memoria 4MB 70nS del valore complessivo di L 3 153.500.

Offerente dott Morra Antonio, in rappresentanza dei genitori degli alunni della suddetta scuola.

Con decreto protocollo n 1213/Sett I-2 99 29 1, datato 30 aprile 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Graglia-Merletto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per dattilografia Olivetti del valore di L. 238 000.

Offerente: dott. Morra Antonio, in rappresentanza degli alunni della suddetta scuola.

Con decreto protocollo n 12/11/Sett.I-2.99 29/1, datato 21 aprile 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Graglia-Merletto, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Seleco SV 18 del valore di L. 499 000.

Offerente: dott. Morra Antonio, in rappresentanza dei genitori degli alunni della suddetta sezione staccata.

Con decreto protocollo n. 2159/Sett.I-2 99 29/1, datato 24 maggio 1994, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone (Vercelli), sezione staccata di Sordevolo, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore usato Olivetti copia del valore di L 900.000.

Offerente sig. Sarasso Eusebio, in nome e per conto del comitato benefico Soredevolese

94A5578

MINISTERO DELL'INTERNO

131° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94 e n. 176/94, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8785** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. C.E.T.M.E. (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 453 CON SPEGNIFIAMMA MM. 493
Lunghezza dell'arma: MM. 1045 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potrà apparire anche il marchio dell'arsenale C.E.T.M.E.

N. **8786** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. P 25
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 158
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8787** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972-C-80 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «WAFFEN VERATSCHNIG» MOD. 33
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8788** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.» MOD. 412 S (SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/7,62 × 53 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8789** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione «ADLER» MOD ENFIELD N. 1 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne: MM. 641
Lunghezza dell'arma. MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi degli arsenali militari: inglesi; canadesi, americani; australiani.

N. **8790** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8386-C-87 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BRIXIA ARMS» MOD. 92 ARMY
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 132
Lunghezza dell'arma: MM 246
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIOVANELLI TAZIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «BRIXIA ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8791** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8792 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857-C-80 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LUCCHINI SANDRO» MOD. EXPRESS ARMITALIA
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LUCCHINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLAL DITTA «ARMITALIA & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8793 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM 1 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8794 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM 1 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM. 9 × 22
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8795 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 52
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui e stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8796** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 734-C-93 in data 19 luglio 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione. «WINCHESTER» MOD 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1170
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

N **8797** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD. 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro 220 SWIFT
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma· MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta. U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore. BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N **8798** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD. 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro 280 REMINGTON
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 555
Lunghezza dell'arma MM 1050
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A
Stato o Stati da cui è importata. U S A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

N **8799** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne· MM. 660
Lunghezza dell'arma MM 1170
Funzionamento· A RIPETIZIONE SÈMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta U S.A
Stato o Stati da cui è importata U S A.
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P A.»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 6**

N **8800** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD. 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma MM. 1070
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8801** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8802** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70 (REGOLABILI)
Calibro: 470 CAPSTICK
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8803** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.001-C-94 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 757 CLASSICO
Calibro: MM. 9,3 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: VAGOBELLI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «VAGOBELLI GIOVANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 757 Montecarlo cal MM. 9,3 × 57 (canna MM. 570).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 classico LX cal. MM. 9,3 × 57 (canna MM. 570)
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 Montecarlo LX cal. MM. 9,3 × 57 (canna MM 570).

N. **8804** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.001-C-94 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 757 CLASSICO
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: VAGOBELLI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «VAGOBELLI GIOVANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 757 Montecarlo cal. 30-06 (canna MM. 570).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 classico LX cal. 30-06 (canna MM. 570).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 Montecarlo LX cal. 30-06 (canna MM. 570).

N. **8805** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.001-C-94 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 757 CLASSICO
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore. VAGOBELLI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «VAGOBELLI GIOVANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche:

Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 757 Montecarlo cal. 300 Winchester Magnum (canna MM. 620).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 classico LX cal. 300 Winchester Magnum (canna MM. 620).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 Montecarlo LX cal. 300 Winchester Magnum (canna MM. 620)

N **8806** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.001-C-94 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD 757 CLASSICO
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore VAGOBELLI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «VAGOBELLI GIOVANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche.

Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 757 Montecarlo cal 308 Winchester (canna MM. 570).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod. 777 classico LX cal. 308 Winchester (canna MM. 570).
Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» Mod 777 Montecarlo LX cal. 308 Winchester (canna MM. 570).

N. **8807** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.001-C-94 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VARBERGER» MOD. 757 CLASSICO
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: VAGOBELLI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «VAGOBELLI GIOVANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «VARBERGER» mod. 777 classico LX cal. 458 Winchester Magnum (canna mm. 620).

N. **8808** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8809** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. CHAMOIS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8810** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE BUCK EXPRESS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8811** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-9 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. ROE BUCK (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 220 SWIFT/17 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8812** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale. n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA).
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8813** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12/25-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8814** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 935
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8815** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione· «GUERINI A» MOD. DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro· 20 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne· DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1035
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 8**

N **8816** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro· 20 MAGNUM/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM. 1035
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore· GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8817** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione· «GUERINI A» MOD DEER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 20 MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore· GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8818** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 19 luglio 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «GUERINI A.» MOD. DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 12/12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma MM. 1035
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL DESTRO)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore· GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 8**

N **8819** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione «GUERINI A» MOD DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1035
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER. SUL DESTRO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore. GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 8**

N **8820** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione· «GUERINI A» MOD DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro. 12/12/6,5 × 65 R
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM. 600
Lunghezza dell'arma MM. 1035
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL DESTRO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore· GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 8**

N **8821** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione· «GUERINI A» MOD. DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro. 12/12/6,5 × 68 R
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne· MM 650
Lunghezza dell'arma MM. 1085
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL DESTRO)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 8**

N **8822** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 10362-C-91 in data 19 luglio 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione «GUERINI A.» MOD DRILLING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1035
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL DESTRO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 8**

NOTE

Al n. 7917 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8040 cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 92).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 8040 Cougar F cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 92).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 3 giugno 1994.

Al n. 6586 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «IVER JOHNSON» mod. M1 30 carabine (tacca di mira regolabile) cal. 30 M1 Short (mm 7,62 × 31,5) (canna mm 457).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» mod. Adler M1 (diottre regolabile) cal. 30 Short (canna mm 454) - Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali militari: H. & R.; Winchester; IBM; Inland; Underwood; National Postal Meter; Saginav; Standard Products.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 3 giugno 1994.

Al n. 15 del Catalogo va inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche modello «UNIONE».

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 3 giugno 1994.

94A5511

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1994». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, seconda colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al 1° rigo, dove è scritto. «... di cui ai decreti ministeriali del *4 febbraio 1994*», si legga: «... di cui ai decreti ministeriali del *20 gennaio 1994*».

94A5581

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 7 0 9 4 *

L. 1.300